



**PARERE MOTIVATO
n. 105 del 4 agosto 2015**

**OGGETTO: Comune di Cadoneghe (PD). Piano di Recupero area "ex Grosoli".
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR n. 23 del 21.01.14
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 4 agosto 2015, come da nota di convocazione in data 31.07.15 – prot. gen. 314826/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cadoneghe (PD), con nota prot. n. 6112 del 07/04/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 153616 del 13/04/2015.

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente, al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 177387 del 28/04/2015, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO con nota prot n. 177387 del 28/04/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Dalla documentazione in atti non risultano dichiarazioni attestanti che entro i termini sono pervenute osservazioni o opposizioni.

CONSIDERATO che con nota prot n. 240496 del 10/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Arpav Dipartimento di Padova
- ✓ Provincia di Padova
- ✓ Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- ✓ Azienda Ulss n. 16 Padova
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- ✓ Etra s.p.a.
- ✓ Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
- ✓ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Arpav Dipartimento di Padova con pec prot n. 64856 del 29/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 266597 del 29/06/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale vengono evidenziati alcuni aspetti raccomandando di prestare attenzione alla normativa relativa alle terre e rocce di scavo ed ai sistemi di illuminazione.
- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0006411 del 06/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 277955 del 06/07/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si ritiene necessario un approfondimento del rapporto ambientale preliminare relativamente al rischio archeologico.
- L' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con nota n.1474 del 7/07/15 acquisita al prot. reg. al n.280512 del 7.07.15 ha fatto pervenire una nota in cui ravvisa la non competenza territoriale.



- L'ULSS 16 con nota n. 56718 del 13.07.15, assunta al prot. reg. al n.287906 del 13.07.15, ha fatto pervenire il proprio parere nel quale evidenzia gli aspetti positivi relativamente al recupero dell'area, ritenendo necessario promuovere una mobilità pedonale e ciclabile sicura.

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA) per il Piano di recupero area "Ex Grosoli", in Comune di Cadoneghe (PD), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive:

1. di realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;
2. di utilizzare per le aree a verde specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cadoneghe, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che il Piano di recupero, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali, le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le prescrizioni del parere VINCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero denominato area "ex Grosoli" in Comune di Cadoneghe (PD), non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che:

- vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra richiamati, dell' L'Arpav Dipartimento di Padova, del Segretariato Regionale per il Veneto e dell' AULSS n. 16;
- vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP.
- Vengano recepite le prescrizioni della valutazione di incidenza:
 1. realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;
 2. di utilizzare per le aree a verde specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto



ecologico dell'area;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cadoneghe, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 4 pagine.